

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 giugno 2003

**che autorizza l'immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2003) 1789]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2003/426/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,vista la richiesta presentata il 25 aprile 2000 dalla Morinda Inc. alle competenti autorità del Belgio relativa all'immissione sul mercato del «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) in qualità di nuovo prodotto alimentare,

vista la relazione valutativa preliminare elaborata dalle autorità competenti del Belgio,

considerando quanto segue:

- (1) Nella relazione valutativa preliminare del competente organo belga si è giunti alla conclusione che era necessaria una valutazione supplementare.
- (2) La Commissione ha trasmesso la relazione preliminare a tutti gli Stati membri il 18 settembre 2001.
- (3) In data 4 dicembre 2001 è stato chiesto al comitato scientifico per i prodotti alimentari (SCF) di fornire una valutazione supplementare. Nel suo parere del 4 dicembre 2002 l'SCF è giunto alla conclusione che il «succo di noni» tahitiano risulta accettabile ai livelli di assunzione osservati. Il comitato ha inoltre constatato che i dati forniti e le informazioni disponibili non costituivano la prova di particolari effetti benefici del «succo di noni» superiori a quelli di altri succhi di frutta.

- (4) Le disposizioni fornite nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il «succo di noni» (succo del frutto della *Morinda citrifolia* L.) può essere commercializzato nella Comunità in qualità di nuovo ingrediente alimentare da utilizzarsi nelle bevande pastorizzate a base di frutta.

*Articolo 2*

Il termine «succo di Noni» o «succo della *Morinda citrifolia*» è indicato sull'etichetta del prodotto in quanto tale, ovvero nell'elenco degli ingredienti di bevande a base di frutta dei prodotti alimentari che lo contengono conformemente alla direttiva 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.

*Articolo 3*

Destinataria della presente decisione è la Morinda Inc. 333 W. River Park Drive, Provo, Ut 84604, USA.

Fatto a Bruxelles, il 5 giugno 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.